



Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare

D.L. 37/2025 / A.C. 2329

Dossier n° 116 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 8 aprile 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2329
D.L.	37/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	28 marzo 2025
assegnazione:	28 marzo 2025
scadenza:	27 maggio 2025
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	assegnato

Contenuto

L'**articolo 1** estende la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture in Albania, includendovi coloro i quali sono destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati (**comma 1**). Il **comma 2**, nell'ambito della procedura del trattenimento dello straniero, fa salva la facoltà di disporre il trasferimento dello stesso in altro centro, senza che venga meno il trattenimento adottato e che sia richiesta una nuova convalida.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 3** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 4 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La **lettera a) del comma 2** novella il comma 1 dell'articolo 14. Tale comma, come già precisato, riguarda il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri e prevede che il questore disponga il trattenimento dello straniero per il tempo strettamente necessario presso il centro **più vicino**. A tal fine il questore effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (disciplinata all'[articolo 35](#) della legge n. 189/2002). La novella in esame prevede che la **Direzione** anzidetta **può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro**. La disposizione **non indica i motivi** per i quali può essere disposto il trasferimento.

Da un lato, quindi, il trattenimento dello straniero deve essere disposto, con convalida entro 48 ore del giudice di pace, dal questore – che a tal fine effettua richiesta di assegnazione alla Direzione centrale dell'immigrazione - presso il centro "più vicino" (articolo 14, comma 1, primo periodo, e 3); dall'altro lato, si prevede un generale potere della Direzione centrale dell'immigrazione – che viene interpellata dal questore ai fini appunto dell'assegnazione presso il centro più vicino - di trasferimento degli stranieri tra i diversi centri

(articolo 14, comma 1, secondo periodo, come novellato dalla disposizione in commento). *Si valuti, in proposito, l'opportunità di un coordinamento tra le due previsioni.*

La relazione illustrativa afferma che questo potere di trasferimento si ricollega a quanto previsto per le persone detenute dall'articolo 42 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Peraltro, il citato articolo 42 – individuando una serie di specifiche motivazioni alla base dell'esercizio del predetto potere - prevede che il trasferimento è disposto per "gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari" e che "nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga".